

STATUTO

**SCF SERVIZI CONSULENZA
FORMAZIONE - CENTRO
STUDI - IMPRESA SOCIALE
S.A.S. DI TOMMASONE
ROSSANA ORSOLA & C.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIEDIMONTE MATESE CE VIA
CESARE BATTISTI 51

Numero REA: CE - 146880

Codice fiscale: 02215050614

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Rep. n. 6723

Racc. n. 4938

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

IN SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre

4 novembre 2020

in **Alife** e nel mio studio sito alla via Caduti sul Lavoro n. 73.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI**, **Notaio** per la residenza di Alife, iscritto nel ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Sono personalmente comparsi:

1) La Vecchia Antonio nato ad Alvignano (CE) il 22 marzo 1964 ed ivi residente alla via Faraoni n. 45, numero di codice fiscale LVC NTN 64C22 A243N, cittadino italiano;

2) Tommasone Rossana Orsola nata a Machiques (Venezuela) il 19 maggio 1964 e residente in Piedimonte Matese (CE) alla via Giacomo Matteotti n 18, numero di codice fiscale TMM RSN 64E59 Z614I, cittadina italiana.

Della identità personale dei comparenti io Notaio sono certo.

SI PREMETTE:

a) che i comparenti La Vecchia Antonio e Tommasone Rossana Orsola, ciascuno per una quota del valore nominale di euro duemilacinquecentocinquantesi virgola quarantesi (2.556,46), sono soci titolari dell'intero capitale sociale della società "**SCF SERVIZI CONSULENZA FORMAZIONE S.N.C. DI TOMMASONE ROSSANA ORSOLA & C.**", costituita in Italia con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla via Cesare Battisti snc - Parco Futura - scala E interno 15, valore nominale dei conferimenti euro cinquemilacentododici virgola novantadue (5.112,92), numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 02215050614, numero REA CE-146880;

b) che i comparenti soci La Vecchia Antonio e Tommasone Rossana Orsola intendono:

- prorogare il termine di durata della società dal 31 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2060;

- trasformare la predetta società dalla attuale forma in quella della società in accomandita semplice con l'adozione e l'approvazione di nuovi patti sociali, che tengano conto anche delle vigenti disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di "impresa sociale";

e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1) - I comparenti **La Vecchia Antonio** e **Tommasone Rossana Orsola**, nella loro qualità di soci titolari dell'intero capitale sociale della società "**SCF SERVIZI CONSULENZA FORMAZIONE S.N.C. DI TOMMASONE ROSSANA ORSOLA & C.**" di cui in narrativa, dichiarano:

- di prorogare il termine di durata della società dal 31 di-

cembre 2020 sino al 31 dicembre 2060;

- di trasformare la predetta società dalla attuale forma in quella della società in accomandita semplice e di approvare i seguenti nuovi patti sociali:

"ARTICOLO PRIMO - E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e successive modifiche ed integrazioni, una impresa sociale nella forma della società in accomandita semplice sotto la ragione sociale:

"SCF SERVIZI CONSULENZA FORMAZIONE - CENTRO STUDI - IMPRESA SOCIALE S.A.S. DI TOMMASONE ROSSANA ORSOLA & C.".

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

ARTICOLO SECONDO - La Società ha sede nel Comune di Piedimonte Matese (CE).

Al solo fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede è alla via Cesare Battisti n. 51 - Parco Futura - scala E interno 15. Il trasferimento della sede all'interno del Comune innanzi indicato non comporta la modifica dei patti sociali; tale decisione spetta agli amministratori.

La società potrà istituire sedi secondarie nonchè filiali sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO TERZO - La società impresa sociale non ha scopo di lucro in senso soggettivo ed esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Società gestirà la propria attività d'impresa in maniera tale da soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi, rilevanti e/o urgenti, impegnandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in via principale nei seguenti settori:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè nell'ambito delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

c) la formazione universitaria e post universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

g) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri Enti

del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni.

La società in particolare ha per oggetto:

**) l'organizzazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di attività di istruzione e formazione di qualsivoglia tipo: tecnico, scientifico e professionale, in tutti i campi e di ogni ordine e grado, anche attraverso la gestione e la conduzione di istituti scolastici e scuole private, sia riconosciute che parificate, di ogni ordine e grado, anche materne; l'organizzazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di centri di preparazione didattica, universitaria e di recupero anni scolastici, di attività post scolastiche o comunque connesse all'insegnamento; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici di base e di sostegno scolastico;*

**) l'organizzazione di corsi di istruzione, di aggiornamento e di formazione e qualificazione professionale rivolti a privati, enti ed imprese; progettazione, attuazione ed assistenza in materia di formazione professionale e del personale;*

**) l'organizzazione e lo svolgimento di ricerche nei campi sociologico, psico-sociale, giuridico, economico e della comunicazione nonché l'assistenza tecnica e organizzativa nei suddetti ambiti rivolta a enti pubblici e non, imprese, organizzazioni no-profit e professionisti;*

**) la promozione, l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi nel campo degli eventi, in campo congressuale e dello spettacolo, mediante l'organizzazione e la gestione di tutte le attività relative a meetings, congressi, conferenze, forum, workshop, giornate di studio, manifestazioni culturali, convegni, promotion, tavole rotonde, mostre, rassegne, simposi e seminari; l'organizzazione di servizio di stewart, hostess, segreteria, accoglienza, interpreti, traduttori, fornitura di servizi audio, video e fotografici, di amplificazione sonora, proiezione filmati e video;*

**) l'attività di supporto ed assistenza nella stesura, presentazione e sottomissione dei progetti per la richiesta di finanziamento, gestendo anche i contatti tra i vari partner del progetto durante la fase di contrattazione, stesura e sottomissione e durante l'intera durata del progetto.*

La Società, direttamente o in collaborazione con enti territoriali pubblici, enti privati, commerciali e non, ivi inclusi gli enti ecclesiastici e le reti d'impresa, interviene nei settori e negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017, attraverso la fornitura di servizi di formazione, assistenza e, se necessario, affiancamento nella creazione di progetti imprenditoriali o comunque di attività

economiche, innovative, con forte impatto sulle comunità e sulla loro crescita anche sociale e culturale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati nello stesso art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che ne disciplinano l'esercizio.

La società opererà comunque nel rispetto della normativa vigente e sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui al D. Lg.vo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lg.vo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, nonché le attività professionali protette e le attività riservate agli iscritti ad albi, ordini o collegi professionali e, comunque, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

La società per lo svolgimento di attività per cui necessitano autorizzazioni preventive dovrà fornirsi delle stesse e, se del caso, dovrà preventivamente iscriversi negli appositi albi previsti dalle vigenti disposizioni normative, e per le eventuali attività professionali protette si servirà di professionisti abilitati, che opereranno sotto la loro personale e diretta responsabilità.

La società potrà compiere, entro i limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o che siano necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti fissati dalla legge. Potrà in particolare, a titolo esemplificativo, acquistare, vendere, permutare, locare ed affittare beni immobili e beni mobili anche registrati, aziende e rami d'azienda, assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, stipulare contratti di affiliazione commerciale (franchising), accedere a finanziamenti pubblici, concedere garanzie, anche reali ed a favore di terzi, aprire conti correnti bancari e/o postali, chiedere scoperti di conto corrente, compiere in genere operazioni bancarie, emettere, scontare, girare o far protestare cambiali. La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.

La società, inoltre, intende avvalersi di tutte le norme regionali, nazionali e comunitarie emanate ed emanande riguardanti agevolazioni fiscali e/o esenzioni.

ARTICOLO QUARTO - La comparente Tommasone Rossana Orsola par-

tecipa alla società in qualità di socio accomandatario mentre

il comparente La Vecchia Antonio vi partecipa in qualità di socio accomandante.

ARTICOLO QUINTO - Il capitale della società è di euro cinque-milacentododici virgola novantadue (5.112,92) e spetta ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- a La Vecchia Antonio, per una quota di euro duemilacinquecentocinquantesi virgola quarantesi (2.556,46), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale;
- a Tommasone Rossana Orsola, per una quota di euro duemilacinquecentocinquantesi virgola quarantesi (2.556,46), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale.

L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO SESTO - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e si intenderà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio, qualora un anno prima della scadenza, inizialmente indicata o delle eventuali proroghe, uno dei soci non ne abbia dato preavviso di scioglimento all'altro socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO SETTIMO - L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a "impatto sociale";
- d) non aver prestato, con incarichi di rilievo, la propria attività professionale al servizio di imprese impegnate direttamente o indirettamente: i) nella produzione e nel commercio delle armi, oppure ii) nel gioco d'azzardo.

La gestione, l'amministrazione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano in via esclusiva al socio accomandatario Tommasone Rossana Orsola sia per il compimento degli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato.

La comparente Tommasone Rossana Orsola accetta la carica dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente e dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti di ono-

rabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art.

7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 e dal presente statuto.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2 lett. a), del D.Lgs n. 112/2017 ai soci amministratori potrà spettare un compenso che verrà stabilito in misura annua; l'ammontare di tale compenso verrà stabilito a maggioranza dei soci.

Può essere istituita a favore degli amministratori, all'atto della cessazione dell'incarico, una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione continuativa ai sensi dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni o integrazioni. Tale indennità, rapportata al compenso annuale per ogni anno o frazione di anno di permanenza nell'incarico, verrà deliberata dai soci. L'accantonamento di detta indennità potrà avvenire anche mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa avente come beneficiaria la società stessa ed il pagamento del premio relativo dovrà essere di importo pari all'ammontare dell'indennità maturata nell'anno stesso.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per espletare il proprio mandato, da conteggiare per ogni incarico.

Il socio accomandante potrà compiere tutti gli atti di ispezione e di sorveglianza della gestione sociale, ed esaminare i libri e gli altri documenti della Società in ogni momento, anche a mezzo di professionisti di fiducia.

ARTICOLO OTTAVO - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il socio accomandatario, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, erigerà l'inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale sarà formato il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Entro il successivo mese di maggio, il bilancio sarà comunicato ai soci accomandanti e si intenderà da questi approvato qualora non vengano notificate osservazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Salvo quanto previsto nel successivo articolo nono, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Resta ferma la responsabilità del socio accomandante alla sola quota di partecipazione nel capitale della società.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,

anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo articolo nono. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO NONO - La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento (3%) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, del D.Lgs n. 112/2017, nonché alla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

ARTICOLO DECIMO - I soci non potranno senza il consenso preventivo degli altri soci esercitare per conto proprio od altrui, un'attività concorrente con quella della società, e/o partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.

ARTICOLO UNDICESIMO - Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 112/2017 verrà predisposto a cura del socio accomandatario ed approvato dai soci un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e

degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle discussioni ed alle decisioni relative all'approvazione del bilancio annuale e relative a tutte le questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro, sulla qualità dei beni o dei servizi, sui contratti di lavoro dei dipendenti o su qualsiasi tematica che riguarda o impatta sui lavoratori.

Restano fermi ed impregiudicati gli altri diritti e facoltà previsti per i lavoratori dall'art. 11 del D.Lgs n. 112/2017.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, e successive modifiche o integrazioni. La eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non potrà essere superiore al rapporto ed ai parametri previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e del rispetto di tali parametri si darà conto nel bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricorrendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa non può essere superiore a quello dei lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti delle disposizioni vigenti. I volontari sono iscritti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività svolte dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO DODICESIMO - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'amministratore ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche in misura non proporzionale ai conferimenti, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Salvo espressa diversa volontà dei soci, tali versamenti saranno infruttiferi e ciò anche per gli effetti di cui all'articolo 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO TREDICESIMO - Nel caso di trasferimento della partecipazione o di costituzione sulla stessa di diritti reali o di garanzia agli altri soci spetta il diritto di prelazione, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a terzi la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata agli altri soci. L'offerta deve contene-

re le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire agli altri soci la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata da spedire non oltre quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'offerta, con l'impegno di trasferire la partecipazione entro i trenta (30) giorni successivi.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la Società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, delle condizioni e limitazione di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, **è richiesto il gradimento della maggioranza dei soci, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017.** La decisione in ordine al gradimento dovrà essere comunicata da parte dei soci entro il termine di cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso negativo. In caso di diniego di gradimento, i soci dovranno indicare entro i successivi trenta (30) giorni il nominativo gradito; in difetto al socio spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni innanzi dettate in tema di diritto di prelazione e di gradimento si applicano sempre, senza alcuna eccezione.

In deroga a quanto innanzi previsto, i soci potranno rinunciare al diritto di prelazione agli stessi spettanti ed e-

sprimere il favorevole gradimento intervenendo direttamente nell'atto di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di garanzia.

In caso di morte di un socio, i soci superstiti liquideranno a favore degli eredi del socio defunto la quota di spettanza di quest'ultimo corrispondendo una somma di denaro pari al valore della quota stessa calcolata con riferimento alla situazione economico-patrimoniale della società alla data del decesso, situazione che verrà redatta da un esperto nominato dalle parti; in caso di disaccordo tale nomina sarà devoluta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Il pagamento della quota dovrà essere eseguito entro sei mesi dalla data del decesso mediante versamenti il cui importo e scadenza saranno stabiliti di comune accordo tra i superstiti e gli eredi del socio defunto.

Resta salva la facoltà per i soci superstiti di continuare di comune accordo la società con gli eredi del socio defunto, ove questi ultimi vi acconsentano.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO - In caso di recesso il socio deve comunicare le sue intenzioni agli altri soci con anticipo di almeno sei mesi.

Al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente articolo nono. In ogni caso, la liquidazione della quota di spettanza del socio uscente dovrà avvenire, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017, in modo graduale e dilazionato in base alla possibilità della società in modo da non compromettere l'equilibrio economico e finanziario della società stessa.

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso non potrà per i successivi tre anni esercitare attività d'impresa concorrente o che comunque, anche per interposta persona ovvero tramite un organismo societario del quale lo stesso socio recedente sia socio con responsabilità illimitata o amministratore o nel quale rivesta una posizione di lavoro subordinato a livello dirigenziale, comporti un contatto con il pubblico che possa causare uno sviamento della clientela.

ARTICOLO QUINDICESIMO - Oltre che nei casi contemplati negli articoli 2286 e 2288 del codice civile, l'esclusione può essere determinata anche da gravi motivi di disaccordo tra il socio e gli altri soci sull'andamento e sulla gestione della società; i motivi che possono dar luogo all'esclusione devono essere di gravità tale da causare un danno o un cattivo funzionamento della società stessa e quindi perdita in beni o in denaro della società e ostacoli al raggiungimento dell'oggetto sociale. Il procedimento di esclusione è deliberato a norma dell'art. 2287 del codice civile. Nei casi di esclusione al socio escluso spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente articolo nono.

ARTICOLO SEDICESIMO - Nel caso di scioglimento della società,

i soci con deliberazione unanime stabiliranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione. Nel caso in cui essi non raggiungano l'accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati, su istanza di uno qualunque dei soci, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutata o aumentata, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni oppure ai fondi di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017.

Ove non sussistano attività e passività i soci potranno procedere allo scioglimento della società senza nomina del liquidatore.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO - Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018 n. 50.

ARTICOLO DICOTTESIMO - I soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione

dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un

revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Anche ai componenti dell'Organo di Controllo ed al revisore legale si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per i soci amministratori dall'articolo settimo dei presenti patti.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la Società, su richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

L'Arbitro procede con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta (90) giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO VENTESIMO - I patti sociali potranno essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

ARTICOLO VENTUNESIMO - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 112/2017, alle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di impresa sociale ed alle norme previste dal codice civile per le società in accomandita semplice".

Art. 2) - Le parti comparenti dichiarano e danno atto che nel patrimonio della società non sono ricompresi beni immobili e che, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 276 e 277, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3) - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in quattro fogli di

carta per facciate dodici e parte della tredicesima fin qui,
viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore
dieci.
F.to Antonio La Vecchia
F.to Rossana Orsola Tommasone
F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

Registrato a Caserta il 6 novembre 2020 al n. 27053 serie 1T.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per la residenza di Alife, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere che la presente è copia su supporto informatico, conforme all'originale del documento formato in origine su supporto cartaceo e regolarmente sottoscritto nei miei rogiti, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,

La presente copia informatica si compone di fogli quattordici (14).

Si rilascia, con apposizione della firma digitale di me Notaio, per uso iscrizione registro imprese.

Alife, 8 luglio 2022